



# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI, AUTORIZZAZIONI AI DIPENDENTI**

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto e ambito di applicazione**

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'articolo 1, comma 42, della Legge n.190/2012, il presente Regolamento disciplina l'assunzione di incarichi esterni ed il conferimento di incarichi interni al personale dipendente della Provincia di Olbia Tempio e costituisce atto di integrazione del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
2. I criteri previsti rispondono alla necessità di escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al/alla dipendente, tenendo tuttavia presente che lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali rappresenta per il/la dipendente un'opportunità di arricchimento professionale e culturale utile a determinare una positiva ricaduta sull'attività istituzionale ordinaria.
3. Il presente Regolamento disciplina altresì la costituzione ed il funzionamento del Servizio Ispettivo di cui all'articolo 1, comma 62, della Legge 23.12.1996, n.662.
4. Il presente Regolamento si applica al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale, con le specifiche differenze in caso di prestazione lavorativa pari o inferiore al 50 per cento rispetto a quella superiore al 50% e a tempo pieno. Esso si applica anche al personale inquadrato nell'area della dirigenza, compresi gli incaricati ex art. 110 del TUEL.

## **TITOLO II DIVIETO DI CUMULO DI IMPIEGHI, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI**

**Articolo 2**  
**Divieto di cumulo di impieghi**

1. Ai sensi dell'articolo 65 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3 il personale dipendente non può assumere altri impieghi pubblici, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali e per il personale con prestazione lavorativa pari o inferiore al 50% del tempo pieno.
2. L'assunzione di altro impiego nel caso in cui la legge non ne consenta il cumulo comporta di diritto la cessazione dall'impiego precedente.

**Articolo 3**  
**Incompatibilità assoluta**

1. Il regime delle incompatibilità è quello previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e con riferimento al personale dirigenziale, anche in virtù di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 110 del TUEL; si applicano, altresì, i casi di incompatibilità assoluta di cui agli articoli 9 e 12 del D. Lgs. 08.04.2013 n. 39.
2. Fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali, il/la dipendente con prestazione a tempo pieno o tempo parziale superiore al 50% non può in nessun caso:
  - a. esercitare attività commerciali, artigianali, industriali o professionali autonome;
  - b. esercitare attività imprenditoriali in agricoltura a titolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 29.03.2004, n. 99, come modificato dal D. Lgs n.101/2005, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 07.03.2003, n. 38;
  - c. instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia alle dipendenze di altri enti pubblici che alle dipendenze di soggetti privati;
  - d. assumere a qualunque titolo cariche in società di persone o di capitali, aziende o enti aventi scopo di lucro o in fondazioni, salvo che si tratti di cariche in società od enti per le quali la nomina spetti all'Amministrazione di appartenenza;
  - e. partecipare a società di persone o di capitali qualora la titolarità di quote di patrimonio comporti di diritto, in base alle disposizioni di legge o statutarie, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale;
  - f. ricevere incarichi da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio;
  - g. svolgere qualunque attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, possa generare situazione, anche solo apparente e/o potenziale, di conflitto di interesse o possa compromettere il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione o danneggiarne l'immagine, come meglio specificato al successivo articolo 4; compete al dirigente del Settore di di assegnazione o al Segretario Generale, in caso di dirigenti responsabili di settori o servizi autonomi, la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse: non sono comunque consentite ai/alle dipendenti, anche a tempo parziale, attività o prestazioni lavorative da svolgere a favore di enti o privati, che abbiano per oggetto consulenze, attività istruttorie, rilascio di pareri o valutazioni di carattere tecnico, presentazione di

- istanze, di comunicazioni o di segnalazioni di inizio attività, comunque denominate, dirette all'Amministrazione di appartenenza; nessuna delle attività sopra richiamate può essere autorizzata;
- h. ricevere incarichi per attività e prestazioni che rientrino in compiti d'ufficio del dipendente;
  - i. ricevere incarichi per attività e prestazioni da rendere in connessione con la carica o in rappresentanza dell'Amministrazione; si considerano rese in rappresentanza dell'Amministrazione quelle prestazioni per le quali il/la dipendente agisce per conto dell'Amministrazione di appartenenza, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi, anche per delega o mandato ricevuto dai suoi organi.
3. I suddetti divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa o congedo straordinario a qualsiasi titolo concessi al/alla dipendente, salvo i casi previsti dalla legge.

#### **Articolo 4**

##### **Conflitto di interessi**

1. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 3, non possono essere conferiti né autorizzati incarichi che hanno o possono avere connessioni con compiti, obblighi e doveri d'ufficio del/la dipendente, come, ad esempio, quelli che:
- a. generano o possono generare conflitto di interessi con le funzioni svolte dal/dalla dipendente o dal settore/servizio di assegnazione;
  - b. vengono effettuati a favore di soggetti privati nei confronti dei quali il/la dipendente o il servizio di assegnazione svolge funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni;
  - c. vengono effettuati a favore di enti nei confronti dei quali il/la dipendente o il servizio di assegnazione svolge funzioni di controllo o di vigilanza;
  - d. vengono effettuati a favore di enti nei confronti dei quali il/la dipendente o il servizio di assegnazione svolge funzioni relative alla concessione e all'erogazione di finanziamenti; il/la dipendente che svolge l'istruttoria su un atto di finanziamento non può svolgere incarichi a favore del beneficiario del finanziamento, intendendosi quest'ultimo il destinatario finale del finanziamento; non si intendono invece ricompresi nella fattispecie; i soggetti "intermedi" che ricevono il finanziamento solo per ridistribuirlo, senza alcuna discrezionalità, ad altri soggetti; non rientrano nel divieto gli incarichi resi a favore di soggetti che beneficiano di finanziamento o trasferimenti di fondi ad opera del servizio di assegnazione, qualora non sia possibile alcuna forma di discrezionalità (finanziamento predeterminato in forma generale e fissa);
  - e. avvengono a favore di soggetti che sono fornitori di beni o servizi, con esclusione dei servizi pubblici, concessionari, appaltatori per l'Amministrazione se il/la dipendente ha svolto un ruolo attivo nel procedimento di acquisizione;
  - f. vengono effettuati a favore di soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente, o abbiano in atto, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio;



- g. limitano l'organizzazione del lavoro e la funzionalità dei servizi (in quanto per l'impegno richiesto non consentirebbero un tempestivo e puntuale svolgimento dei compiti di ufficio da parte del dipendente in relazione alle esigenze del servizio).

### **TITOLO III**

#### **AUTORIZZAZIONE AGLI INCARICHI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE**

##### **Articolo 5**

##### **Dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50%.**

1. Il/la dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi dell'Amministrazione; in tal caso, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il/la dipendente, che intende svolgere un incarico o un'attività è comunque tenuto a darne comunicazione al Dirigente del settore di assegnazione o al Segretario Generale, quando trattasi di Dirigente, almeno 15 giorni prima dell'inizio.
2. Il/la dipendente nella suddetta comunicazione dovrà fornire tutti gli elementi che risultino rilevanti ai fini della valutazione della insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto, anche potenziale, di interessi connessi con l'incarico stesso, utilizzando, a tal fine, l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione ed omettendo le voci non attinenti all'incarico oggetto di comunicazione.
3. Entro 15 giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione, l'organo competente si esprime con apposito nulla osta.
4. Non è consentito, in alcun modo, svolgere prestazioni diverse dalla tipologia dichiarata e con modalità diverse da quelle comunicate.
5. Gli incarichi non possono interferire con i doveri e i compiti inerenti all'ufficio ricoperto, non è consentito utilizzare strumenti, materiali o mezzi a disposizione dell'ufficio per il loro assolvimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai/delle dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno che intenda svolgere altre prestazioni lavorative in quanto ad essi si applicano i criteri previsti dal presente regolamento per il personale a tempo pieno.

##### **Articolo 6**

##### **Autorizzazione di incarichi esterni a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% (incompatibilità relativa)**

1. Tutte le attività e gli incarichi di cui al presente articolo devono essere svolti al di fuori del normale orario d'ufficio.
2. Previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente, è consentito al/alla dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale con prestazione superiore al 50% svolgere gli incarichi di seguito specificati



- a. fermo restando il divieto assoluto di cui all'articolo 3, lett. b) del presente Regolamento, l'esercizio di attività agricola marginale, in particolare, l'amministrazione dei beni terrieri di proprietà familiare o lo svolgimento di attività agricola ex art. 2135 c.c., anche a carattere societario a conduzione familiare, purché l'impegno richiesto sia modesto, non abituale o continuato durante l'anno e l'attività venga svolta al di fuori del normale orario d'ufficio, con modalità tali da non interferire sull'attività ordinaria;
  - b. ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, la partecipazione a cariche sociali presso società cooperative, qualunque sia la natura o l'attività presso società sportive, ricreative, culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale; l'eventuale autorizzazione sarà rilasciata previa valutazione da parte dell'Amministrazione dell'impegno richiesto e delle modalità di svolgimento, avendo altresì riguardo all'insorgenza di eventuali conflitti d'interesse con le specifiche funzioni svolte dal/dalla dipendente o dalla sua struttura di assegnazione;
  - c. la partecipazione, in qualità di semplice socio a società in accomandita semplice, qualora dall'atto costitutivo emerga che il/la dipendente è socio/a accomandante; l'eventuale autorizzazione sarà rilasciata previa verifica dell'effettiva assenza di incompatibilità e conflitti di interessi tra la suddetta partecipazione e le specifiche funzioni svolte dal/dalla dipendente;
  - d. lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio solo relativamente all'immobile ove è fissata la propria residenza;
  - e. lo svolgimento di incarichi, anche a titolo oneroso, a favore di soggetti pubblici o privati, nel rispetto dei criteri generali e delle modalità stabilite dall'articolo successivo;
  - f. l'assunzione di cariche nell'ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche, sempre che l'impegno richiesto sia compatibile con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
  - g. la partecipazione all'amministrazione, l'assunzione di cariche sociali nelle società partecipate dall'ente, nonché in Società o Enti non aventi fini di lucro;
3. L'autorizzazione non può superare l'arco temporale di 6 mesi, fatti salvi gli incarichi di cui ai punti f) e g) che per la loro natura hanno una durata pluriennale ma comunque predeterminata.
  4. Lo svolgimento dell'incarico debba sempre avvenire al di fuori dell'orario d'ufficio.

#### **Articolo 7**


#### **Criteri per la concessione di autorizzazioni per incarichi a titolo oneroso presso soggetti esterni (art. 6 lett. e)**

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera e) è concessa qualora l'incarico esterno da autorizzare:
  - a. sia di carattere temporaneo ed occasionale, definito nella sua natura e durata temporale;





- b. si svolga totalmente al di fuori dell'orario di lavoro;
  - c. non comprometta per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e doveri d'ufficio da parte del/della dipendente o comunque influenzarne negativamente l'adempimento;
  - d. non assuma un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente; a tal fine, l'incarico non può prevedere un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulti superiore al 30% della retribuzione annua lorda percepita dal/dalla dipendente nell'esercizio precedente; resta applicabile la norma di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge 23.12.1996, n.662;
  - e. non interferisca o produca conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente o dalla struttura di assegnazione o, comunque, con l'Amministrazione di appartenenza, in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento (articolo 4);
  - f. non comprometta il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza e non ne danneggi l'immagine;
  - g. non comporti l'utilizzo di beni, strumentazioni, o informazioni di proprietà dell'Amministrazione di appartenenza;
  - h. non venga svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza; l'interesse economico significativo è da valutare rispetto al valore complessivo attribuibile al beneficio economico derivante dall'attività amministrativa, ivi compresa l'adozione di provvedimenti o di atti negoziali; per ufficio di appartenenza s'intende il diretto coinvolgimento nelle attività o negli atti di cui sopra;
  - i. comporti un arricchimento professionale per il/la dipendente e per l'ente;
  - j. non si riferisca all'esercizio di una libera professione.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano i seguenti incarichi che possono essere autorizzati:
- incarichi temporanei ed occasionali retribuiti a favore di soggetti sia pubblici che privati in qualità di docente, perito, arbitro, revisore, tirocinante, praticante, consulente o esperto anche in commissioni giudicatrici di concorso, d'appalto o tributarie;
  - incarichi temporanei ed occasionali retribuiti di consulente tecnico per i quali è richiesta l'iscrizione nell'Albo Speciale dei consulenti tecnici formato presso il Tribunale ai sensi dell'articolo 61 del Codice di procedura civile: a tal fine la richiesta di autorizzazione per ogni singola perizia è finalizzata ad accertare il rispetto delle condizioni previste dal presente articolo;
  - incarichi a titolo oneroso, svolti a favore di associazioni, che esplicano attività di manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 4 lett. a);



- incarichi a titolo oneroso presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro e presso società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale.

### **Articolo 8**

#### **Incarichi esterni che possono essere svolti senza autorizzazione dell'amministrazione (compatibilità)**

1. Il personale dipendente non necessita di autorizzazione per lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a. attività, anche a titolo oneroso, riconducibili alle categorie di cui all'articolo 53, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001, e cioè:
    - collaborazione a giornali, riviste, enciclopedia e simili (compresa l'iscrizione all'Albo dei pubblicitari);
    - utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
    - partecipazione a convegni e seminari;
    - incarichi per i quali viene corrisposto all'interessato il solo rimborso delle spese documentate (viaggio, vitto, ecc.);
    - incarichi per il cui svolgimento il dipendente viene posto in posizione di aspettativa comando o fuori ruolo;
    - incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti distaccati presso le stesse oppure posti in aspettativa non retribuita;
    - attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
  - b. altre attività (non comprese nel precedente punto a) purché a titolo gratuito, che costituiscano manifestazione della personalità e dei diritti di libertà del singolo costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, la libertà di associazione);
  - c. lo svolgimento di opere dell'ingegno, di attività sportive ed artistiche (pittura, scultura, musica, ecc.), purché non si concretizzino in attività di tipo professionale;
  - d. la prestazione di attività a titolo gratuito presso associazioni di volontariato e società cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro e presso società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale;
  - e. lo svolgimento di incarichi a titolo gratuito a favore di soggetti esterni, pubblici o privati;
  - f. la partecipazione, in qualità di semplice socio, a società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni), a società cooperative e a società ricreative, culturali, sportive, il cui atto costitutivo preveda




- che gli utili siano interamente reinvestiti nella società stessa per il perseguimento esclusivo dell'oggetto sociale.
2. Ad esclusione delle attività di cui alla lettera a) del precedente comma, per lo svolgimento delle attività di cui alle altre lettere, pur non essendo necessario il rilascio di una formale autorizzazione, il/la dipendente è comunque tenuto/a a comunicare formalmente al Dirigente del settore di appartenenza l'attribuzione di incarichi gratuiti al fine di consentire all'ente di valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi e di procedere alle pubblicazioni previste per legge; a tal fine il/la dipendente potrà utilizzare l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione (omettendo le informazioni non attinenti all'incarico oggetto di comunicazione) e la procedura da seguire è quella di cui al successivo articolo 9, con termini ridotti alla metà (7 giorni per la presa d'atto dello svolgimento dell'incarico).
  3. Si precisa che gli incarichi a titolo gratuito da comunicare all'amministrazione sono solo quelli che il/la dipendente è chiamato/a a svolgere in considerazione della professionalità che lo/la caratterizza all'interno dell'amministrazione.

### **Articolo 9**

#### **Procedimento autorizzativo allo svolgimento di incarichi**

1. Il/la dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, al Dirigente del settore di appartenenza, sulla base della domanda presentata dal soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico.
2. La domanda viene presentata al Dirigente del settore/servizio di appartenenza almeno 15 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvo i casi eccezionali debitamente motivati.
3. Nella domanda deve essere indicato:
  - la tipologia dell'incarico (specificare in dettaglio l'oggetto dell'attività);
  - il soggetto a favore del quale l'incarico sarà svolto con indicazione del luogo di svolgimento dell'attività, nome o ragione sociale del soggetto conferente indicandone il codice fiscale o partita IVA e la sede legale;
  - se si tratta di un incarico assegnato in base ad una specifica normativa;
  - la data iniziale e la data finale prevista.
4. La domanda contiene la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, da parte del/della dipendente:
  - a. che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e non rientra tra i compiti del servizio di assegnazione;
  - b. che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del presente regolamento;
  - c. che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;






- d. che l'incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulta superiore al 30% della retribuzione annua lorda percepita dal/dalla dipendente nell'esercizio precedente;
  - e. che l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione di appartenenza e non ne danneggia l'immagine;
  - f. che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
  - g. che non si riferisce all'esercizio di una libera professione;
  - h. che s'impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
  - i. che s'impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature dell'Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento dell'incarico;
  - k. che s'impegna infine a fornire immediata comunicazione al proprio Dirigente di eventuali incompatibilità sopravvenute, provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.
5. Al fine di verificare le caratteristiche dell'incarico o della carica da autorizzare, il Dirigente cui è rivolta l'istanza può richiedere ulteriori elementi di valutazione all'interessato e/o al soggetto a favore del quale la prestazione è diretta; in tal caso i 15 giorni per l'istruttoria decorrono dalla data in cui vengono acquisiti tutti gli elementi necessari per rilasciare l'autorizzazione.
  6. Il procedimento si conclude con apposito atto del Dirigente competente da adottarsi, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, salvo i casi di cui al precedente comma 5; l'autorizzazione è comunicata, via mail, all'interessato/a e per conoscenza e al Responsabile del procedimento per l'Anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti ai fini dell'articolo 53, comma 13, del D. Lgs. n. 165/2001.
  7. L'autorizzazione deve contenere l'attestazione dell'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità di diritto o di fatto con l'attività istituzionale svolta dal/dalla dipendente - accertabili sulla base della dichiarazione fornita e sulla conoscenza dei propri uffici - e non sussistenza di esigenze organizzative tali da impedire l'autorizzazione, tenuto conto delle necessità di servizio e dell'impegno richiesto dall'incarico; nello stesso atto il dirigente esprime inoltre le proprie osservazioni riguardo ai vantaggi che l'autorizzazione all'incarico può recare all'Amministrazione in conseguenza dell'accrescimento della professionalità del/della dipendente.

#### **Articolo 10**

#### **Autorizzazione di incarichi a titolari di posizioni dirigenziali**

1. Fatta salva l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 7 e 23/bis del D. Lgs. n. 165/2001, l'autorizzazione all'assunzione di incarichi esterni da parte dei dirigenti viene concessa solo ove si tratti di incarichi di carattere occasionale e temporaneo, in considerazione del



fatto che ad essi è richiesto di destinare ogni risorsa lavorativa a tempo pieno ed in modo esclusivo all'espletamento dell'incarico dirigenziale affidato.

2. L'Amministrazione, in ogni caso, anche ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165, favorisce lo svolgimento di attività che comportino un considerevole arricchimento professionale, quali quelle didattico-scientifiche e la partecipazione a comitati ed organismi tecnico-scientifici di particolare rilevanza in relazione alle funzioni svolte del dirigente.
3. Le autorizzazioni ai dirigenti sono rilasciate dal Segretario Generale, previa istruttoria finalizzata alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.
4. Le autorizzazioni al Segretario Generale sono rilasciate dal Presidente competente, previa istruttoria finalizzata a una verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

#### **TITOLO IV**

### **ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ ESTERNA DA PARTE DI DIPENDENTI**

#### **Articolo 11**

##### **Iscrizioni ad albi o elenchi professionali dei dipendenti**

1. I/Le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione pari o inferiore al 50% possono iscriversi agli albi professionali ed esercitare attività professionale purché non intercorrente con pubbliche amministrazioni: è esclusa l'iscrizione all'albo degli avvocati.
2. I/Le dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale superiore al 50% non possono iscriversi ad albi professionali, qualora specifiche leggi richiedano, come presupposto per l'iscrizione stessa, l'esercizio dell'attività libero-professionale; qualora non ricorra tale presupposto o l'iscrizione rientri in un interesse specifico dell'Amministrazione, il/la dipendente può iscriversi ad albi professionali restando fermo il divieto di esercitare l'attività di lavoro subordinato o autonomo, salvo che la legge o altra fonte normativa ne preveda l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza e tale autorizzazione sia stata rilasciata.

#### **Articolo 12**

##### **Concessione di aspettativa per attività imprenditoriale**

1. Al fine di favorire e facilitare il passaggio del personale dipendente pubblico a forme di lavoro alternative, quali, segnatamente, forme di lavoro autonomo o imprenditoriale, l'articolo 18 del Collegato Lavoro, introdotto con la Legge 04.11.2010, n. 183, prevede che i dipendenti a tempo indeterminato, anche a tempo pieno o parziale con attività lavorativa superiore al 50%, possono chiedere all'Amministrazione un periodo di aspettativa non retribuita per avviare un'attività autonoma o imprenditoriale.
2. Tale periodo di aspettativa è autorizzato, su domanda documentata del dipendente e previo parere del Dirigente del Settore di assegnazione e può essere usufruito anche per periodi inferiori all'anno, purché non superi la durata complessiva di un anno nella vita lavorativa del/della dipendente.



**Articolo 13**  
**Praticantato**

1. Nel caso di praticantato obbligatorio previsto dalla legge, il/la dipendente a tempo pieno o con prestazione superiore al 50% deve formulare richiesta al dirigente della struttura di assegnazione con l'impegno a rispettare le seguenti condizioni:
  - a. che l'impegno richiesto non sia incompatibile con lo svolgimento dei compiti di ufficio;
  - b. che il dipendente si astenga dal curare pratiche e dal fornire prestazioni nelle quali possa ravvisarsi un conflitto d'interesse con l'Amministrazione;
  - c. che l'attività di tirocinio non dissimuli l'esercizio di una libera professione e sia finalizzata esclusivamente al sostenimento dell'esame di abilitazione.
2. Il dirigente adotta il provvedimento di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Prima della scadenza del termine, il dirigente competente può richiedere ulteriori elementi di giudizio. In tal caso, il termine si intende interrotto fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti.

**TITOLO V**  
**CONFERIMENTO DI INCARICHI A PROPRI DIPENDENTI**

**Articolo 14**

**Condizioni per il conferimento di incarichi a propri dipendenti**

1. L'Amministrazione può conferire ai propri dipendenti incarichi per particolari tipi di attività non rientranti tra i compiti e doveri d'ufficio, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a. l'incarico non deve avere ad oggetto compiti o mansioni rientranti nei normali doveri d'ufficio del dipendente o che comunque rientrino fra i compiti dell'ufficio di assegnazione;
  - b. l'attività oggetto dell'incarico richiede elementi di forte professionalizzazione rinvenibili in determinati soggetti dipendenti dell'Ente e acquisiti dagli stessi in virtù di esperienze condotte internamente ed esternamente all'Ente stesso;
  - c. il/la dipendente non deve trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse nello svolgimento dell'incarico;
  - d. l'incarico deve essere compatibile con il corretto e tempestivo espletamento dei doveri d'ufficio del dipendente.
2. Sono fatte salve le condizioni ostative previste dall'articolo 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara.

**Articolo 15**



## **Criteria e procedimento per il conferimento dell'incarico**

1. Nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 14, l'incarico al dipendente è conferito dal Dirigente del personale, a fronte di specifica richiesta, ampiamente motivata, del dirigente responsabile della struttura interessata allo sviluppo dell'attività in questione; al fine di individuare il dipendente a cui affidare l'incarico il Dirigente del personale effettuerà una specifica ricognizione delle professionalità presenti nell'ente, così da selezionare quella maggiormente rispondente al contenuto dell'incarico da conferire.
2. Alla richiesta da inviare al Dirigente del personale dovrà essere allegato lo schema di disciplinare dal quale devono risultare requisiti di professionalità, natura e oggetto dell'attività e compenso lordo previsto, determinato sulla base delle tariffe professionali o delle normative di riferimento; per le attività prive di tariffe professionali il compenso è insindacabilmente determinato dall'atto di conferimento dell'incarico sulla base di criteri oggettivi attinenti alla professionalità ed all'impegno richiesti.
3. Il Dirigente del personale, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta può:
  1. autorizzare l'incarico, previa acquisizione del consenso del/della dipendente interessato/a e sentito il parere del dirigente del settore di assegnazione dello stesso;
  2. negare l'autorizzazione all'incarico, sulla base di dettagliata motivazione.
4. Prima della scadenza di tale termine, possano essere richiesti ulteriori elementi di giudizio sia all'interessato/a che al dirigente/responsabile della struttura in cui opera il/la richiedente. In tal caso, il termine si intende interrotto fino al ricevimento degli elementi integrativi richiesti.

## **TITOLO VI OBBLIGHI DEI DIPENDENTI**

### **Articolo 16 Obblighi del/della dipendente incaricato/a**



1. Il/la dipendente cui sia conferito un incarico ai sensi del presente Regolamento, ha l'obbligo:
  - a. di svolgere l'attività al di fuori dell'orario di lavoro e comunque al di fuori del complesso di prestazioni rese in via ordinaria e straordinaria all'ente in virtù del rapporto di impiego pubblico;
  - b. di non utilizzare per lo svolgimento dell'attività locali, mezzi o strutture dell'Ente, se non previa espressa autorizzazione;
  - c. di rendere pienamente compatibili lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico con quella resa in forza del rapporto di impiego pubblico e con quelle eventualmente rese a favore di altri soggetti pubblici o private, in ragione di altri incarichi assegnati ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs.n.165/2001 e successive modificazioni;
  - d. di non utilizzare i risultati dell'attività oggetto dell'incarico conferito dall'Amministrazione per fini personali o in relazione ad altri incarichi esterni.

**Articolo 17**  
**Ex dipendenti**

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito con Legge del 07.08.2012 n. 135 non possono essere attribuiti incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli dell'Ente e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
2. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16/ter, del D. Lgs n. 165/2001 i/le dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri; i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accettati ad essi riferiti.


**Articolo 18**  
**Revoca e sospensione dell'incarico**

1. Il Dirigente del personale si riserva la facoltà di revocare l'incarico conferito o autorizzato al/alla dipendente qualora, anche su segnalazione del Dirigente competente e/o del Segretario Generale, risulti compromesso il buon andamento della struttura stessa o sopravvengano condizioni di conflitto, anche potenziale, di interessi o di incompatibilità di fatto o di diritto o qualora vengano contestate violazioni alle norme che disciplinano il regime degli incarichi.
2. Grava sul/sulla dipendente l'onere di comunicare tempestivamente all'Ente di appartenenza il sopravvenire di condizioni di incompatibilità o di conflitto, di interessi o qualsiasi altra causa ostativa alla continuazione dell'incarico.
3. In caso di revoca dell'incarico il/la dipendente ha diritto al compenso per l'attività svolta fino a quel momento.
4. L'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni concessa ai sensi del presente Regolamento può essere temporaneamente sospesa o definitivamente revocata per gravi esigenze di servizio che richiedono la presenza dell'interessato in orario di lavoro ordinario o straordinario coincidente con lo svolgimento delle prestazioni esterne.

**TITOLO VII**  
**OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE**

**Articolo 19**  
**Applicazione norme in materia di trasparenza**

1. L'Amministrazione, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito,





ai/alle propri/proprie dipendenti comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai/alle dipendenti stessi/e, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto; la comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei/delle dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che s'intendono adottare per il contenimento della spesa; tale relazione deve essere predisposta dal dirigente conferente l'autorizzazione o l'incarico e contenuta nell'atto autorizzativo o di conferimento dell'incarico.

## **TITOLO VIII SERVIZIO ISPETTIVO**

### **Articolo 20 Servizio ispettivo**



1. Con l'approvazione del presente Regolamento viene istituito il Servizio Ispettivo previsto dall'articolo 1, comma 62, della Legge 23.12.1996 n.662 per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari sul regime degli incarichi e, in particolare di quelle dell'articolo 41, commi 56-65, della citata Legge.
2. Il Servizio Ispettivo è composto da tre membri in possesso di idonea professionalità, nominate dalla Giunta Provinciale su proposta del Segretario Generale. Nelle more della nomina e nei periodi di vacanza le funzioni del Servizio Ispettivo sono svolte dai dirigenti di ciascun Settore per i dipendenti di competenza e dal Segretario Generale per i dirigenti di settore.
3. Il Servizio Ispettivo, anche su richiesta dei dirigenti, effettua controlli a campione finalizzati all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sottoscritte dai/dalle dipendenti, nonché all'accertamento circa l'osservanza delle disposizioni che disciplinano il regime degli incarichi.
4. Il Servizio Ispettivo ha diritto di accesso immediato agli atti e ai documenti detenuti dall'Amministrazione attinenti all'oggetto degli accertamenti.
5. Il Servizio Ispettivo può avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 53, comma 9, del D. Lgs. n. 165/2001.

### **Articolo 21 Obbligo di segnalazione**

1. I Dirigenti sono tenuti a segnalare al Servizio Ispettivo dell'Ente eventuali casi di incompatibilità con il rapporto di lavoro dei/delle dipendenti loro assegnati/e di cui siano venuti, comunque, a conoscenza ai fini dei prescritti accertamenti.
2. L'inosservanza del presente obbligo dà luogo a responsabilità dirigenziali e costituisce elemento di valutazione negativa ai fini della retribuzione di risultato, ai sensi degli articoli 22 e 23 del C.C.N.L. per l'area separata della dirigenza.

## **TITOLO IX NORME FINALI**



### **Articolo 22 Sanzioni**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della Legge 23.12.1996 n.662, la violazione del divieto di svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo (tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa) o la mancata comunicazione di inizio di attività o di diversa attività da parte di chi usufruisce del part-time in misura pari o inferiore al 50% del tempo pieno, o le informazioni non veritiere in materia comunicate dal dipendenti, costituiscono giusta causa del recesso del rapporto di lavoro.
2. Ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. n. 165/2001, in caso di violazione del divieto di svolgere incarichi/collaborazioni retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione, ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte senza la preventiva autorizzazione o che eccedono i limiti regolamentari deve essere versato dal/dalla dipendente all'Ente di appartenenza che lo destinerà ad incremento del fondo di produttività. Nel caso il/la dipendente non provveda al versamento, l'Amministrazione procederà al recupero delle somme dovute mediante trattenuta sulla retribuzione.
3. Le violazioni di minore gravità al presente regolamento sono punite con il divieto di assumere incarichi di qualunque tipo per un periodo da uno a tre anni.
4. Per la contestazione delle violazioni al/alla dipendente si applica la vigente procedura disciplinare.

### **Articolo 23 Abrogazioni**

1. Dalla data di approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia e precedentemente approvate dalla Provincia di Olbia Tempio.